

SCHEDA REGIONALE – REGIONE BASILICATA

Indice tematico:

- 1. Affidamento familiare*
- 2. Abusi e maltrattamenti sui minori*
- 3. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*
- 4. Sanità*
- 5. Diritto all'istruzione*
- 6. Child rights governance*
- 7. Interventi a sostegno della condizione giovanile*
- 8. Edilizia residenziale pubblica*
- 9. Edilizia residenziale per minori*
- 10. Edilizia scolastica*
- 11. Dignità e cittadinanza sociale*
- 12. Interventi e servizi sociali alla persona*
- 13. Politiche regionali per minori e famiglie*
- 14. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati*

1. Affidato familiare

L'istituto giuridico dell'affido familiare è previsto dalla legge nazionale 184/1983, che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia. In attuazione della normativa nazionale in materia, la Giunta regionale della Basilicata ha elaborato le "Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare", che introducono i seguenti parametri:

- Definizione dell'affido, inteso come un intervento di aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia di origine che non pregiudica la continuità del rapporto educativo con la stessa, ma ne favorisce il reinserimento una volta cessata la condizione di momentanea precarietà. L'affido può essere:
 - *consensuale*: disposto dai servizi sociali territoriali con il consenso della famiglia d'origine e di quella affidataria, con esecutività del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi. Eventuale proroga può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria Minorile qualora non vi siano le condizioni per un rientro nella famiglia d'origine;
 - *conflittuale*: disposto dall'Autorità Giudiziaria Minorile, in mancanza di consenso da parte della famiglia di origine.
- Soggetti coinvolti nella presa in carico del minore: il Comune, attraverso l'Ambito socio-territoriale di appartenenza; il Servizio sanitario regionale; la Provincia; l'Istituzione scolastica; le famiglie e le persone disponibili all'affido e loro associazioni; il terzo settore; l'Autorità giudiziaria.
- Tipologie dell'affido:
 - *affidamento residenziale intrafamiliare*: consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il IV grado;
 - *affidamento residenziale etero familiare*: consiste nell'accoglienza di un minore preferibilmente presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'origine temporaneamente in difficoltà;
 - *affidamento part-time*: intervento di sostegno alla famiglia biologica e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana, senza allontanare il minore dal proprio nucleo familiare. Può essere diurno, notturno, per alcuni giorni della settimana o del mese, per le vacanze.
 - *altre modalità*:
 - i. *affidamento degli ultradiciottenni*: si riferisce esclusivamente alla prosecuzione di affidamenti iniziati in età minorile, la cui durata non può superare il compimento del 21° anno di età, qualora sia necessario terminare un progetto in atto, non possa rientrare nella propria famiglia e non sia ancora in grado di condurre una vita indipendente;
 - ii. *affidamento di minori in situazioni di emergenza*: si configura come un servizio di "pronto intervento" dettato dalla necessità di allontanare il minore dalla sua famiglia di origine per il deteriorarsi della situazione socio-familiare o ambientale, con durata non superiore ai sei mesi;
 - iii. *affidamento di madri con bambini*: favorisce l'accoglienza della madre e del bambino presso famiglie affidatarie opportunamente selezionate e disponibili a tale forma di accoglienza, sulla base della complessità della situazione e di specifiche competenze;

- iv. *affidamento di minori stranieri e rom*, eventualmente sostenuti da interventi di mediazione interculturale.
- *Progetto di vita individualizzato*: costituisce lo strumento attuativo dell'affidamento, è predisposto dal servizio sociale comunale competente, attraverso un case manager, che prende in carico il minore e la sua famiglia secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Indica obiettivi generali e specifici, durata, programma degli interventi, impegni assunti dalla famiglia di origine e da quella affidataria, e deve essere aggiornato con cadenza semestrale o almeno una volta l'anno, in tempo utile per valutare la possibile variazione del percorso educativo e scolastico.
 - *Case manager*: è l'operatore del servizio sociale comunale che "prende in carico" il minore, propone l'abbinamento tra minore e famiglia affidataria, cura la proposta del Progetto di vita individualizzato e la sua realizzazione. Svolge un ruolo di raccordo tra gli attori del Progetto e gli altri soggetti interessati alla realizzazione del Progetto stesso.
 - *Caratteristiche dell'aspirante famiglia affidataria*: in grado di accudire, educare e sostenere un minore; capace di affrontare vicende emotive connesse ad esperienze di separazione del minore dalla sua famiglia d'origine; priva di motivazioni esclusivamente affiliative nei confronti di un bambino in affido; flessibile ai cambiamenti ed in grado di gestire eventuali problematiche connesse e/o afferenti all'affido; disponibile a collaborare con le istituzioni; solidale nei confronti di persone provenienti da contesti sociali, culturali ed etnici diversi. ***Si segnala come la Regione Basilicata abbia indicato le caratteristiche generali della famiglia affidataria piuttosto che descrivere veri e propri requisiti per l'accesso all'affido, con l'obiettivo di determinare il tipo di esperienza di cui il minore ha bisogno, per giungere al migliore abbinamento possibile.***
 - *Diritti degli affidatari*:
 - esercitano i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
 - contributo economico mensile, riconosciuto nella misura massima di € 252,00 per ogni minore affidato, a condizione che la famiglia affidataria abbia un' I.S.E.E. non superiore ad € 40.000,00 annui. L'attribuzione del contributo mensile è strettamente connessa alla formulazione del Progetto, soggetta a verifiche e revisioni periodiche, ed è suscettibile di tutte le variazioni necessarie in relazione all'evoluzione della situazione e al manifestarsi di particolari esigenze e bisogni di tipo sanitario. Nel caso di affidamento part-time la misura del contributo economico mensile è determinata in relazione alle comprovate esigenze identificate dal Progetto, e non potrà in ogni caso eccedere la misura di € 150,00.
 - iscrizione anagrafica del minore nello stato di famiglia della famiglia affidataria, prevista per affidamenti a lungo termine previa intesa con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà.
 - *Anagrafe regionale degli affidatari*: "banca dati", articolata per ambito sociale territoriale e per provincia, dove iscrivere le famiglie e le persone che, compiuto il percorso di formazione, risultino idonee all'affidamento. Le informazioni contenute nell'anagrafe dovranno essere aggiornate con periodicità almeno annuale, entro il mese di giugno.

- *Individuazione e formazione degli aspiranti affidatari:*
 - informazione-formazione attraverso colloqui con operatori ed esperti in varie discipline, che mirano ad illustrare le caratteristiche dell'affidamento e le responsabilità degli affidatari;
 - preparazione specifica, calibrata sulle peculiari esigenze dei diversi destinatari, soprattutto nei casi di accoglienza di neonati o di minori di diversa etnia, di persone con disabilità o con problematiche comportamentali;
 - percorso di orientamento e individuazione degli aspiranti affidatari, organizzato annualmente dagli Uffici provinciali competenti d'intesa con la Regione, al termine del quale si è iscritti nell'Anagrafe regionale degli affidatari, previa valutazione positiva;
 - l'affidamento non può essere disposto a favore di coppie che abbiano in corso domanda di adozione.
- *Programma di formazione e sostegno degli affidatari*, proposto e attuato annualmente dagli Uffici provinciali competenti d'intesa con la Regione: ad affido avvenuto, consiste nell'organizzazione di gruppi di mutuo aiuto finalizzati al confronto con le coppie che hanno una più lunga esperienza, per condividere con il gruppo tanto i problemi e le difficoltà quanto le gratificazioni e i positivi risultati raggiunti.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 23 APRILE 2008, N. 517 "LINEA DI INDIRIZZO REGIONALI PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE"

2. Abusi e maltrattamenti sui minori

La Regione Basilicata considera ogni forma di violenza contro le donne ed i minori come un grave oltraggio all'inviolabilità e alla libertà della persona e, in conformità con i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti in materia, ha previsto le seguenti misure di contrasto al fenomeno sul territorio regionale:

- Istituzione dell'*Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori*, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale con il compito di svolgere ricerche e studi sulle problematiche inerenti la violenza di genere e quella sui minori, finalizzati a fornire orientamenti e proposte operative.
 - Funzioni: monitoraggio dei fenomeni di violenza di genere e sui minori; raccolta, analisi ed elaborazione di dati e di documentazione sul fenomeno; rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione delle violenze; analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno; valutazione degli interventi regionali, proposte per renderli più efficaci e suggerimenti per nuovi interventi; realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione attraverso seminari, pubblicazioni e convegni in materia.

- Costituzione, presso l'Osservatorio, di un Registro in cui sono iscritti i centri antiviolenza operanti sul territorio regionale.
- Programma annuale delle attività: predisposto dall'Osservatorio entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo all'anno successivo e corredato da un apposito preventivo finanziario. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente.
- Relazione annuale: presentata dall'Osservatorio al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, deve indicare i dati acquisiti, l'attività svolta, le osservazioni e le proposte elaborate. La relazione annuale è sottoposta a discussione in Consiglio regionale.
- Risorse finanziarie: € 50.000,00 (anno 2007), a valere sul Fondo regionale per i servizi integrati di cittadinanza sociale. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi sono determinati con le rispettive leggi di bilancio.
- Istituzione del *Fondo di solidarietà a favore di donne e minori di reati di violenza sessuale*.
 - Finalità: promuovere iniziative concrete di solidarietà e per sostenere azioni di tutela e sostegno giudiziario nei confronti di donne, uomini, bambine e bambini vittime di delitti di violenza sessuale.
 - Utilizzo: coprire integralmente le spese legali, per la costituzione di parte civile, sostenute dalle persone che hanno subito delitti di violenza sessuale. Tali spese sono corrisposte a titolo di anticipazione nei vari gradi di giudizio alla persona interessata, dietro presentazione di fattura emessa dall'avvocato patrocinante che, iscritto ad uno degli Ordini degli Avvocati dei Fori della Basilicata, abbia aderito agli "Elenchi di Solidarietà".
 - *Elenchi di Solidarietà*: istituiti dagli Ordini degli Avvocati d'Intesa con la Regione Basilicata e stilati dagli Ordini Professionali, tra i loro iscritti che ne facciano richiesta, purché in possesso di riconosciute competenze nei procedimenti relativi ai delitti di violenza sessuale:
 - i. l'Elenco è aggiornato dagli Ordini Professionali entro il 30 gennaio di ogni anno, e coloro che intendono farne parte dovranno presentare le richieste al loro Ordine di appartenenza entro il 15 gennaio di ogni anno;
 - ii. gli iscritti agli Elenchi di Solidarietà si impegnano a richiedere, quale corrispettivo della prestazione resa, la tariffa minima forense fissata dalle norme vigenti in materia;
 - iii. le istanze saranno accolte e finanziate ogni anno secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Normativa di riferimento:

- L.R. 18 DICEMBRE 2007, N. 26 "ISTITUZIONE OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE E SUI MINORI"
- L.R. 29 MARZO 1999, N. 9 "ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DI DONNE E MINORI DI REATI DI VIOLENZA SESSUALE"

3. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali

Nell'ambito delle azioni regionali volte al sostegno dell'inserimento sociale e dell'emancipazione dei minori dell'area penale, la Giunta regionale ha elaborato le *Linee di intervento per l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti, adulti e minori, sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria nella regione Basilicata*, introducendo i seguenti parametri:

- Adozione di modelli di *giustizia ripartiva* su base regionale, tendenti all'individuazione nonché alla sperimentazione di interventi finalizzati a:
 - promuovere azioni di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno ed al reinserimento di persone in esecuzione penale;
 - promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività "riparative" a favore della collettività;
 - favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti in esecuzione di pena che abbiano aderito ad un progetto riparativo.
- Approccio multifattoriale degli interventi, che persegue i seguenti obiettivi:
 - realizzazione di interventi per l'attuazione di un approccio unitario ed integrato delle molteplici cause del disagio sociale, attraverso i servizi sociali ed assistenziali, i servizi di orientamento e di inserimento lavorativo;
 - coordinamento e consolidamento della rete dei servizi sociali ed assistenziali operanti sul territorio regionale e promozione di nuovi servizi, specie quelli specialistici dedicati allo specifico comparto del mondo delle carceri;
 - integrazione degli interventi elaborati a livello regionale sia con quelli attuati nei Piani di Zona (livello provinciale e locale) sia con le politiche di settore attuate da Ministeri competenti (livello governativo);
 - attivazione di interventi pluridisciplinari, in grado di proporre nuove soluzioni ai problemi dell'esclusione sociale e dell'insorgenza di nuove condizioni di povertà;
 - sviluppo di forme di micro-credito a sostegno dei percorsi di auto emancipazione e in funzione della creazione di micro e piccola impresa;
 - adozione del "libretto formativo" per ciascun detenuto, in funzione della certificazione dei curricula e dei percorsi formativi individuali.
- Compiti della Regione:
 - definizione di modelli di istruzione/formazione professionale, che siano:
 - i. finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali realmente spendibili sul mercato del lavoro;
 - ii. caratterizzati da metodologie attive di insegnamento, privilegiando la realizzazione di attività basate su apprendimenti esperienziali;
 - iii. in grado di integrare i percorsi formativi con iniziative di inclusione sociale, che affianchino al recupero delle competenze professionali a fini lavorativi anche possibilità di aumentare il capitale sociale dei soggetti sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, attraverso la strutturazione di momenti significativi di socializzazione e di relazione con le famiglie di provenienza, in un'ottica di presa in carico globale della persona.
 - adozione di modelli di istruzione di durata triennale, personalizzati sia negli obiettivi che nei contenuti e nelle metodologie adottate;

- sviluppo della formazione professionale “*on the job*”, vale a dire la formazione sul posto di lavoro, sia all’interno delle carceri sia presso le aziende in regime di lavoro esterno;
- disponibilità di incentivazioni finanziarie ed economiche a favore delle imprese che assumano detenuti ed ex detenuti;
- disponibilità di incentivazioni finanziarie ed economiche a favore delle cooperative sociali che siano costituite con presenza, anche minoritaria, di soci detenuti;
- Ambiti di intervento specifici:
 - *Servizi di case management*, finalizzati all’erogazione delle seguenti prestazioni:
 - i. valutazione e diagnosi del percorso di inserimento lavorativo e formativo, dell’implementazione di azioni di accompagnamento socio-educativo e dello sviluppo di azioni di inclusione sociale;
 - ii. colloqui di orientamento;
 - iii. servizio di counseling: compilazione del curriculum vitae, seminari informativi e formativi in materia di ricerca attiva del lavoro;
 - iv. bilancio delle competenze: azione di valutazione della persona che entra nel circuito penale, effettuata sulle base delle attività che concorrono a definire conoscenze e competenze in possesso del singolo e, quindi, ad individuare quali siano i suoi fabbisogni informativi e formativi per poter giungere ad un livello di autonomia operativa;
 - v. scheda informativa e patto di servizio: risultati del bilancio delle competenze, consistono nella definizione del percorso formativo e di pre-inserimento lavorativo, che occorre avviare perché il soggetto possa acquisire quelle capacità professionali ed operative che potranno renderlo capace di competere in condizioni più favorevoli nella società e nell’economia. Il percorso consta di due momenti, condivisi e concordati con il soggetto interessato: la *scheda individuale*, che prefigura il percorso individuale da seguire nell’istruzione, formazione e inserimento lavorativo, e il *patto di servizio*, che si configura come un accordo tra le parti, attraverso cui si disciplina il reciproco rapporto di diritti e di doveri;
 - vi. assistenza all’attivazione di tirocini formativi presso le aziende del territorio, sostegno nell’avvio di iniziative di auto imprenditorialità, attraverso la consulenza specialistica ed il supporto all’individuazione di strumenti di finanziamento.
 - *Scuola dell’obbligo e scuola media superiore*: azione riferita all’opportunità offerta ai minori di frequentare la scuola dell’obbligo e di conseguire il titolo di studio, nonché di frequentare la scuola media superiore per i minori che abbiano assolto all’obbligo scolastico. L’azione presuppone la concessione di borse di studio e di un incentivo economico ai soggetti ritenuti meritevoli.
 - *Università*: l’azione prevede l’erogazione di un finanziamento ai soggetti ritenuti meritevoli, finalizzato ad agevolare la frequenza scolastica ai vari livelli, ivi compresi corsi post universitari e master.
 - *Corsi professionali di base*:

- i. per adulti: finalizzati all'acquisizione di competenze tecniche nella prospettiva dell'inserimento lavorativo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale;
 - ii. per minori: *laboratori polivalenti* (che consentano una diversificazione delle esperienze in funzione orientativa e di sviluppo di competenze pratiche, finalizzate all'acquisizione di competenze professionali) e *corsi di formazione di base* (destinati a coloro che abbiano assolto all'obbligo scolastico e finalizzati all'acquisizione di competenze professionali di base, attraverso corsi di breve o media durata, come corsi di lingua o di informatica).
- *Tirocini formativi* presso aziende del territorio, promossi attraverso:
- i. un contributo alle imprese che ospitano tirocini di utenti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile o che abbiano concluso l'iter penale;
 - ii. una borsa di inserimento, quale incentivo e rimborso dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato di persone in uscita da corsi di formazione regionali finanziati.
- **Minori stranieri:**
 - Tipologie di reati compiuti: violazioni delle leggi sugli stupefacenti – detenzione e spaccio – per i minori provenienti dal Nord Africa e atti illeciti contro il patrimonio o reati legati al traffico e sfruttamento della prostituzione per i giovani provenienti dai contesti dell'Est europeo e dalla ex Jugoslavia. Si tratta di reati spesso compiuti in presenza di coimputati adulti, da parte di minori che sono stati vittime di analoghi episodi di violenza e sfruttamento.
 - Problematiche che rendono maggiormente complesso un intervento a favore dei minori stranieri: necessità di far convivere aspetti estremamente eterogenei delle culture di appartenenza dei giovani ospiti, con specifico riferimento agli aspetti religiosi; condizioni economiche e socio-ambientali dei contesti di provenienza, con situazioni di povertà, disgregazione familiare e disorganizzazione delle comunità di appartenenza.
 - Servizi assicurati ai minori stranieri detenuti: assistenza sanitaria, psicologica ed affettiva garantita da specifico personale (sanitario, psicologo, mediatore culturale, educatori), predisposizione di adeguati programmi di intervento che consentano ai minori stranieri di fruire di opportunità formative, scolastiche e di positiva socializzazione.

Si noti che la Regione Basilicata, con l'elaborazione delle Linee d'intervento descritte, ha previsto specifiche misure di sostegno rivolte ai minori dell'area penale, sia italiani che stranieri, mostrando grande attenzione al tema della loro inclusione sociale laddove, in altre realtà regionali, non si rinviene una produzione legislativa specifica in materia.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 7 GENNAIO 2010, N. 4 “LINEE D’INTERVENTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI SOGGETTI, ADULTI E MINORI, SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA NELLA REGIONE BASILICATA - TRIENNIO 2010/2012”

4. Sanità

La Regione Basilicata, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi sanitari di base e nel rispetto del *Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2011-2014*, ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- *Piano sanitario regionale*: rappresenta il piano strategico degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi volti a soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale. E’ adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, ha durata triennale e viene realizzato attraverso i Piani attuativi delle Aziende sanitarie.
- *Piano attuativo*: è lo strumento fondamentale di pianificazione delle attività aziendali, viene adottato annualmente e, nel rispetto della pianificazione regionale, determina gli obiettivi da raggiungere, gli strumenti di controllo dei risultati, l’assegnazione delle attività da svolgere alle diverse strutture aziendali, le risorse materiali e di personale occorrenti, le modalità di reperimento nonché il programma di utilizzo delle stesse. Inoltre, predispone piani d’investimento per l’ampliamento e/o l’ammodernamento delle strutture e per l’acquisizione delle tecnologie sanitarie sulla base delle risorse disponibili.
- *Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale*: organo consultivo regionale, è nominato dalla Giunta ed è chiamata ad esprimere pareri e formulare proposte sul Piano sanitario regionale; sugli atti di pianificazione riguardanti l’integrazione socio-sanitaria; sui disegni di legge in materia sanitaria e socio-sanitaria; su ogni altro provvedimento in materia.
- *Conferenza dei Sindaci*: è lo strumento attraverso il quale i Comuni esercitano le proprie funzioni in materia sanitaria, e ha il compito di proporre aggiornamenti e adeguamenti di obiettivi e priorità per la programmazione aziendale, nonché interventi finalizzati a migliorare le condizioni amministrative, organizzative e finanziarie di realizzazione degli obiettivi.
- *Consiglio dei sanitari*: organismo elettivo delle Aziende sanitarie, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria. In particolare, il Consiglio fornisce parere obbligatorio non vincolante per le attività tecnico-sanitarie e per gli investimenti ad esse attinenti, nonché sulle attività di assistenza sanitaria.
- Istituzione di specifici *Servizi* presso ogni Azienda sanitaria, al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute attraverso un’adeguata risposta ai bisogni dei singoli e della collettività. In particolare, sono stati istituiti:
 - il Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche;
 - il Servizio delle professioni sanitarie riabilitative;

- il Servizio delle professioni tecnico-sanitarie;
- il Servizio delle professioni tecniche della prevenzione, vigilanza ed ispezione;
- il Servizio delle professioni sociali.
- Istituzione dell'*Osservatorio delle Professioni Sanitarie e Sociali*, che si riunisce almeno due volte l'anno con il compito di coadiuvare l'Assessore regionale alla Sanità e le Aziende sanitarie nella definizione delle modalità organizzative ed attuative delle norme che regolano le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, nonché delle professioni sociali.
- Norme in materia di autorizzazione delle *strutture sanitarie pubbliche e private*, elaborate al fine di garantire agli utenti prestazioni appropriate secondo livelli di efficacia, efficienza, qualità ed uniformità su tutto il territorio regionale:
 - Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio: rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti;
 - Requisiti minimi strutturali, funzionali ed organizzativi: definiti singolarmente per ogni struttura che eroghi prestazioni sanitarie;
 - Strutture soggette ad autorizzazione: tutte le strutture pubbliche e private che esercitino attività sanitaria;
 - Sanzioni: da un minimo di € 2.500 ad un massimo di € 20.000 per le strutture che operino prive di autorizzazione; da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 7.500 per le strutture che operino in violazione di norme regionali e nazionali, per carenza di requisiti o per inosservanza delle prescrizioni assegnate, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
- *Sistema informativo regionale*: strumento preposto al controllo dei livelli delle prestazioni erogate nelle strutture pubbliche e private, nonché al monitoraggio delle stesse. Il Sistema svolge, in particolare, i seguenti compiti: fornisce alle strutture del Servizio sanitario regionale il necessario supporto per un corretto funzionamento dei servizi erogati; garantisce alla Regione un flusso di informazioni in grado di consentire un adeguato svolgimento della propria attività di programmazione e di indirizzo; offre ai cittadini ed agli operatori del Servizio sanitario regionale, in accordo con le altre strutture sanitarie, dati ed informazioni sull'attività svolta e sulle prestazioni erogate a fini di educazione sanitaria, partecipazione e controllo.

Inoltre la Regione ha prestato particolare attenzione a specifici aspetti quali la salute della donna e del nascituro, la salute mentale in infanzia e adolescenza e l'assistenza sanitaria in favore di bambini e adolescenti extracomunitari, introducendo le seguenti misure:

1. Per la salute della donna e del nascituro:

- *Informazione e prevenzione*, promossa dai reparti di ostetricia, neonatologia e pediatria, in materia di: maternità responsabile; informazione igienico-sanitaria alla gestante; informazione sulla sessualità in gravidanza; informazione sulle gravidanze a rischio; prevenzione delle forme patologiche materne, perinatali e neonatali; informazione sulla somministrazione di qualsiasi farmaco prescritto durante la gravidanza, il travaglio, la

nascita, l'allattamento e sugli effetti, diretti o indiretti, per la donna e il nascituro; informazione sull'esistenza di terapie alternative.

- *Corsi di preparazione al parto*, pubblici e gratuiti, da svolgere sin dall'inizio della gravidanza, che dedichino ampio spazio ad incontri mirati allo scambio di esperienze tra future mamme o neomamme, sia prima che dopo il parto.
- *Assistenza alla partoriente*, che garantisca sostegno psico-affettivo, presenza di una persona di fiducia nelle fasi preparatorie del parto e partecipazione attiva della donna, anche per la scelta del tipo di parto da effettuare.
- *Tutela del neonato ospedalizzato*, attraverso la presenza dei genitori, anche per lunghi periodi, nei limiti della legislazione sanitaria e delle esigenze funzionali del reparto; incontri frequenti tra i genitori e i componenti dell'équipe, al fine di raccogliere e condividere il maggior numero di informazioni circa la patologia del neonato.

2. Per la salute mentale in infanzia e adolescenza:

- *Promozione della salute mentale* in infanzia e adolescenza – per minori e giovani di età compresa tra 0 e 18 anni – attraverso il riconoscimento della salute mentale come una parte essenziale della salute dell'infanzia;
- *Azioni di prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico* del minore o del giovane, attraverso personale sanitario e socio-educativo altamente specializzato ed in grado di effettuare le prime rilevazioni di situazioni di rischio evolutivo;
- *Integrazione operativa* tra servizi sanitari, sociali e educativi con una strategia di coinvolgimento delle famiglie;
- *Lavoro in équipe multidisciplinari* composte da figure professionali esperte nel campo dell'età evolutiva: neuropsichiatri infantili, psicologi clinici, assistenti sociali, fisioterapisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, logopedisti, educatori professionali, infermieri, tecnici;
- *Opportunità di cura* garantite in modo uniforme ed omogeneo su tutto il territorio nazionale.

3. Per l'assistenza sanitaria in favore di bambini e adolescenti extracomunitari:

- *“Programma di assistenza sanitaria in favore di bambini ed adolescenti provenienti da paesi extracomunitari”* finalizzato all'erogazione, per scopi umanitari, di prestazioni di alta specialità da parte delle strutture del sistema sanitario regionale.
 - Destinatari: bambini e adolescenti minorenni, provenienti da Paesi extracomunitari.
 - Tipologie di prestazioni erogate, finalizzate al trattamento delle seguenti patologie: patologie di interesse neurochirurgico; patologie di interesse cardochirurgico; patologie di interesse ortopedico, ivi comprese quelle derivanti da esiti di lesioni traumatiche; talassemie; patologie oncologiche che necessitano di intervento chirurgico e/o di chemioterapia; altre patologie derivanti da eventi bellici.
 - Misura del contributo regionale, pari ad € 250.000,00, finanziato con risorse provenienti dal Fondo sanitario regionale (anno 2008), che in nessun caso può essere superato. Le Aziende sanitarie rendicontano trimestralmente le spese

sostenute; la Regione provvede, con la medesima cadenza, ad informare le stesse sulla residua disponibilità finanziaria. Le risorse finanziarie destinate al Programma possono comunque essere integrate attraverso donazioni e/o finanziamenti da parte di privati, fondazioni e associazioni.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 29 DICEMBRE 2010, N. 2222 “PIANO REGIONALE INTEGRATO DELLA SALUTE E DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ 2011-2014”
- L.R. 5 FEBBRAIO 2010, N. 13 “ISTITUZIONE DEI SERVIZI DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, OSTETRICHE, RIABILITATIVE, TECNICO SANITARIE E TECNICHE DELLA PREVENZIONE E DELLE PROFESSIONI SOCIALI”
- L.R. 1 LUGLIO 2008, N. 12 “RIASSETTO ORGANIZZATIVO E TERRITORIALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”
- L.R. 31 OTTOBRE 2001, N. 39 “RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”
- L.R. 5 APRILE 2000, N. 28 “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE”
- L.R. 20 GENNAIO 1988, N. 1 “TUTELA DELLA SALUTE PSICO-FISICA DELLA DONNA E DEL NASCITURO”
- D.G.R. 16 LUGLIO 2008, N. 1159 “APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DI BAMBINI E ADOLESCENTI PROVENIENTI DA PAESI EXTRACOMUNITARI - ANNO 2008”
- D.G.R. 3 SETTEMBRE 2008, N. 1384 “LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER LA SALUTE MENTALE: RECEPIMENTO”

5. Diritto all'istruzione

La Regione Basilicata promuove e disciplina i servizi e gli interventi idonei a realizzare il diritto allo studio e, al fine di rimuovere gli ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono o limitano la frequenza scolastica dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo e di realizzare un'effettiva condizione di pari opportunità di accesso ai servizi scolastici, ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: alunni delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nonché lavoratori studenti e adulti che frequentino corsi finalizzati al compimento dell'obbligo scolastico o al conseguimento di diplomi rilasciati da scuole secondarie superiori e studenti che frequentino, fuori Regione, scuole secondarie superiori non esistenti nel territorio regionale o più agevolmente raggiungibili dal Comune di residenza.
- Interventi:
 - erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari;
 - contributi per l'incremento delle biblioteche di classe, di circolo, di istituto e per sussidi didattici integrativi del materiale bibliografico;
 - mense scolastiche, istituite con priorità nelle sezioni a tempo pieno e nelle scuole medie in cui si svolgono attività integrative pomeridiane;
 - trasporto scolastico o facilitazioni di viaggio, assicurati dai Comuni con automezzi propri o convenzionati o mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinari. L'intervento può tradursi in servizio gratuito o semigratuito ovvero in rimborso

- totale o parziale delle spese di viaggio, stabilito in rapporto al costo delle tariffe pubbliche in vigore e secondo le fasce di reddito indicate dal piano regionale;
- collegi-scuola, per alunni in disagiate condizioni economiche, purché capaci e meritevoli, frequentanti scuole secondarie superiori situate a notevole distanza dalla sede di provenienza;
 - spese di semiconvitto o convitto: i contributi annui per alunno non potranno superare € 600,00 per il semiconvitto ed € 1.000,00 per il convitto.
- Modalità di accesso e misura dei contributi per l'abbattimento degli oneri finanziari a carico dell'utenza (anno scolastico 2010/2011), valide per i suddetti interventi:
 - erogati su richiesta del genitore, dell'esercente la patria potestà o dell'alunno stesso, se maggiorenne;
 - promozione dello studente alla classe superiore;
 - ISEE familiare non superiore ad € 11.305,72. In caso di insufficienza di risorse sarà data priorità alle famiglie appartenenti alle classi di reddito più basse. Sono esonerati da ogni contribuzione gli alunni in condizioni di grave e comprovato disagio economico.
 - non saranno rimborsate spese sostenute nel corso dell'anno scolastico se inferiori ad € 51,65;
 - ammontare del finanziamento regionale per gli interventi a sostegno del diritto allo studio: € 7.866.877,78.
 - *Contributi regionali straordinari* per fronteggiare situazioni impreviste ed eccezionali, ovvero per consentire la realizzazione di programmi di intervento di particolare rilievo, pari ad un massimo del 3% della quota complessivamente stanziata. In particolare, il contributo non potrà superare il 60% del costo dell'iniziativa e, per ogni intervento, non potranno essere stanziati più di € 3.000,00. Gli interventi ricompresi in questa categoria sono:
 - ristrutturazione dei servizi collettivi finalizzati al miglioramento della loro funzionalità e produttività;
 - acquisto di beni e suppellettili per le scuole dell'obbligo, per Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - acquisto di sussidi per la didattica differenziale e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo formativo degli alunni diversamente abili;
 - interventi integrativi per favorire l'inserimento nelle scuole di alunni disabili mediante fornitura di attrezzature specialistiche;
 - acquisto di scuolabus.
 - *Qualificazione dell'offerta formativa*, attraverso progetti comunali relativi ad una delle seguenti azioni programmate:
 - inserimento degli alunni stranieri o a rischio di emarginazione sociale;
 - educazione alla salute, con particolare attenzione ad alimentazione e sport;
 - laboratori emozionali;
 - inclusione scolastica dei soggetti diversamente abili.
 - *Piano annuale regionale*, approvato entro il 31 marzo di ogni anno dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
 - *Piano annuale comunale*: approvato entro il 30 giugno di ogni anno, stabilisce le modalità di impiego dei mezzi finanziari a disposizione per la realizzazione degli interventi.

Normativa di riferimento:

- L.R. 20 GIUGNO 1979, N. 21 “NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO”
- D.C.R. 18 GENNAIO 2011, N. 79 “PIANO REGIONALE INTEGRATO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 – APPROVAZIONE”
- D.G.R. 3 SETTEMBRE 2007, N. 1171 “L.R. N. 21/1979, ART. 7 - PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL'OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA - ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - ADOZIONE (CON PARERI DELLA SECONDA E QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE)”
- D.C.R. 22 MAGGIO 2002, N. 446 “PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2002/2003 E DELL'OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA - APPROVAZIONE ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE”
- D.G.R. 15 MAGGIO 2006, N. 710 “DIRITTO ALLO STUDIO - D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2001, N. 106: REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 1, COMMA 9 DELLA L. 10 MARZO 2000, N. 62 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO 2005/2006”

6. Child rights governance

In materia di *child rights governance*, la Basilicata ha istituito la figura e l'Ufficio del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle bambine, dei bambini e degli adolescenti presenti sul territorio regionale, senza distinzione di colore, religione, cultura ed etnia.

Al Garante sono assegnate le seguenti funzioni svolte, ove possibile, in accordo con la famiglia:

- vigila sull'applicazione nel territorio regionale delle Convenzioni e degli altri strumenti internazionali, della normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuove iniziative volte ad affermare la piena attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche da parte delle competenti istituzioni regionali e locali;
- promuove la diffusione di una cultura finalizzata al riconoscimento delle bambine, dei bambini e degli adolescenti come soggetti titolari di diritti;
- promuove iniziative a favore dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie, vigila sulla attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali;
- svolge attività di vigilanza, anche attraverso indagini e ispezioni, sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali e, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia;
- verifica gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati;
- accoglie le segnalazioni su casi di violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni di volontariato ed enti;
- promuove iniziative di ascolto e di informazione destinate all'infanzia e all'adolescenza anche attraverso l'istituzione e la gestione di un'apposita linea telefonica gratuita, al fine di raccogliere le denunce di violazione dei diritti e fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti delle persone minori di età;

- favorisce la mediazione nelle situazioni di conflitto che coinvolgono direttamente o indirettamente bambine, bambini e adolescenti svolgendo attività di ascolto, conciliazione e persuasione nei confronti dei soggetti privati ed istituzionali;
- vigila, in collaborazione con il CO.RE.COM. (Comitato Regionale per le Comunicazioni), sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione audiovisiva e telematica e della stampa sotto il profilo della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni;
- promuove corsi di formazione di persone idonee ad assumere funzioni di rappresentante dei minori e svolge attività di consulenza nei confronti di tutori e curatori;
- esprime, su richiesta dei competenti organi, pareri, proposte e rilievi su proposte di legge, regolamenti ed atti amministrativi in materia di infanzia e adolescenza.

Il Garante, al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei minori, interviene:

- su sollecitazione o richiesta delle bambine, bambini e adolescenti, di familiari, parenti, scuole, servizi sociali, associazioni ed enti;
- d'ufficio in tutti i casi in cui rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per minori di età.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante può:

- intervenire nei procedimenti amministrativi ove sussistano fattori di rischio o di danno per i minori, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti;
- segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali, anche a seguito di denunce e reclami, la violazione dei diritti o le situazioni di rischio o danno per bambine, bambini e adolescenti;
- sollecitare le Amministrazioni competenti a porre in essere interventi di aiuto e sostegno ai minori, volti alla rimozione delle cause che impediscono la tutela dei loro diritti;
- raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti;
- segnalare ai servizi sociali, sanitari, educativi e di pubblica sicurezza le situazioni che necessitano di interventi immediati;
- denunciare alle competenti autorità giudiziarie le situazioni pregiudizievoli o di abbandono di minori;
- attivare con gli ambiti territoriali socio-assistenziali un rapporto di collaborazione sistematico per raccogliere segnalazioni, svolgere azioni di monitoraggio e vigilanza, al fine di studiare, valutare e coordinare con maggiore attenzione le possibili risposte in ordine alla condizione dei minori di età.

Inoltre il Garante, per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalle disposizioni regionali in materia, collabora con:

- il *Difensore Civico*, incaricato di segnalare situazioni di interesse comune e di coordinare la propria attività con quella del Garante, nell'ambito delle rispettive competenze;
- il *Comitato Consultivo del Garante*, che ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, composto da rappresentanti del volontariato, delle associazioni degli Enti locali, delle famiglie e delle

professioni coinvolte nella promozione e protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, integrato da una componente fissa di minori che vi partecipa in condizioni di parità con gli altri membri;

- la *Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori* e il *Comitato Italiano per l'Unicef*, che operano per rendere effettiva la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione dell'uso dell'alcool e della droga, per la tutela degli abusi dell'infanzia e dell'adolescenza;
- l'*Osservatorio regionale per il disagio minorile*, che svolge funzioni di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale.

Infine, il Garante è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, che illustri le iniziative e le attività svolte, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare.

Nei casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare relazioni al Presidente del Consiglio e della Giunta regionale.

Per l'espletamento delle sue funzioni, al Garante è assegnato uno stanziamento pari ad € 40.000,00 (anno 2009), previsto nell'ambito della U. P. B. "Funzionamento del Consiglio Regionale"; per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.

Normativa di riferimento:

- L.R. 29 GIUGNO 2009, N. 18 "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA"

7. Interventi a sostegno della condizione giovanile

La Regione Basilicata, nel riconoscere e garantire il ruolo delle giovani generazioni, promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi sul piano culturale, sociale ed economico, introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: tutti gli adolescenti e i giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana, di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
- *Piani biennali*, adottati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il parere del Forum regionale dei giovani: individuano progetti organici ed azioni specifiche di intervento, fissando la destinazione della spesa ed indicando modalità e criteri per l'accesso ai finanziamenti. Contributi finanziari regionali pari ad € 50.000,00 (Piano biennale 2004-2005) per ogni annualità.

- *Forum regionale dei giovani*, istituito dalla Regione come organo consultivo di rappresentanza dei giovani, di cui fanno parte rappresentanti di associazioni studentesche; giovanili di volontariato; giovanili di partito; giovanili espressioni di sindacato; culturali giovanili; ambientaliste giovanili; sportive di giovani; giovanili delle minoranze etniche; giovanili di carattere religioso; esponenti di altri organismi rappresentativi dei giovani, purché regolarmente costituiti nelle forme di legge da almeno un anno ed operanti sul territorio regionale. Il Forum ha il compito di: esprimere pareri sul Piano biennale, proporre progetti e formulare proposte al Comitato regionale per le politiche giovanili ed esprimere pareri sulle proposte di legge e sui programmi regionali in materia di politiche giovanili. Le spese per il funzionamento del Forum sono poste a carico del bilancio regionale nel limite del 3% dello stanziamento previsto.
- *Comitato regionale per le politiche giovanili*: comitato tecnico interdipartimentale incaricato di fornire supporto organizzativo, consulenza e servizi al Forum regionale dei giovani; monitorare le strutture operanti nel settore, i programmi e gli interventi rivolti ai giovani; predisporre ricerche e indagini per la programmazione di interventi innovativi nel settore; coordinare i programmi regionali rivolti ai giovani con quelli realizzati a livello nazionale ed internazionale. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comitato è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione di obiettivi e programmi e sui risultati conseguiti; la relazione può contenere indicazioni per la definizione di linee guida e specifici strumenti programmatici.
- *Conferenza regionale sulle politiche giovanili*, convocata annualmente dal Forum regionale dei giovani per presentare nuove proposte e attività e verificare la realizzazione di quelle programmate.
- *Forum comunali giovanili*, intesi come forme di rappresentanza e associazione di giovani, istituiti dai Comuni, singoli o associati:
 - tipologie di interventi: attività culturali, sociali, ludico-artistiche finalizzate all'aggregazione degli adolescenti e giovani residenti sul territorio regionale di età compresa tra i 15 e i 29 anni;
 - finanziamento regionale: pari ad € 80.000,00 (anno 2007). Il contributo regionale per ciascun soggetto non potrà, in ogni caso, superare la misura massima di € 2.500,00.
- *Centri Informagiovani*: strumenti operativi dei Forum comunali che offrono servizi di accoglienza, comunicazione, promozione, informazione, orientamento, consulenza, animazione, assistenza e sostegno rivolti ai giovani, attivando un processo di comunicazione a livello sociale, culturale e professionale. Ha l'obiettivo di promuovere e fare circolare le opportunità per i giovani di ogni condizione ed età, nella consapevolezza che fenomeni quali l'abbandono scolastico, la disoccupazione, la mancanza di conoscenze, l'emarginazione, il disagio, l'insoddisfazione siano sintomi di carenza in questo processo di conoscenza e di relazione-comunicazione tra individuo e realtà sociale. Si propone, quindi, come un progetto sociale per l'emancipazione dei giovani che vede coinvolte ed interagenti tutte quelle realtà che in qualche modo hanno contatti con i giovani e gli adolescenti, vale a dire enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazionismo e privati.
- Piano strategico "*Il Patto con i giovani: un investimento per il futuro della Basilicata*": strategia regionale quinquennale finalizzata a rendere le nuove generazioni lucane

protagoniste della società e motore della competitività dei territori regionali, articolata lungo 5 assi strategici:

1. *I talenti, l'innovazione, i saperi*: incentivare la ricerca applicata sostenendo la crescita di giovani ricercatori attraverso borse di ricerca, dottorati e programmi di alta formazione con possibilità di specializzazione e tirocinio anche all'estero.
2. *L'accesso al lavoro, lo spirito di iniziativa e le nuove professioni*: ridurre i tempi di attesa per l'accesso al mondo del lavoro, sostenendo lo spirito di iniziativa ed imprenditorialità dei giovani, nonché l'occupazione in particolari di giovani laureati o diplomati.
3. *Il ponte verso il futuro*: agevolare ed accelerare la transizione dei giovani verso una condizione di autonomia economica, la costituzione di nuovi nuclei familiari e l'acquisizione dell'autonomia professionale, attraverso facilitazioni di accesso alla prima casa, erogazione di microcrediti, strumenti di conciliazione vita-lavoro.
4. *La creatività*: offrire ai giovani spazi, servizi ed occasioni culturalmente stimolanti per prevenire la devianza giovanile, stimolare l'espressività nel campo culturale e incoraggiare confronti e scambi internazionali, attraverso laboratori, partenariati con altre realtà europee e il potenziamento dei luoghi di spettacolo e fruizione.
5. *La voce dei giovani*: creare un rapporto di fiducia e comunicazione tra giovani e Regione, attraverso la creazione di un sito del Patto, campagne di ascolto e il rafforzamento del Forum regionale dei giovani.

Le iniziative previste si suddividono in due tipologie:

- Azioni di contesto, volte ad agire strutturalmente sul contesto per creare le condizioni affinché le giovani generazioni abbiano maggiori e migliori opportunità di lavoro, di crescita professionale, di scambi e stimoli culturali;
- Azioni rivolte alle persone, in cui i giovani siano i destinatari diretti delle azioni.

Per la realizzazione delle finalità indicate, la Regione ha inoltre previsto l'istituzione di:

- *Tavolo di indirizzo del Patto*, presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta, che definisce il Programma annuale del Patto, approva il Rapporto semestrale di monitoraggio, assicura l'efficacia del Piano e reindirizza periodicamente l'attuazione del Patto.
- *Coordinatore del Patto*, è il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e controllo di Gestione, che convoca il Tavolo di indirizzo, definisce il quadro finanziario e le tempistiche di attuazione del Programma annuale e garantisce il monitoraggio semestrale.
- *Atto di Convenzione per la realizzazione del Patto*, sottoscritto tra la Regione e gli Enti extra-regionali titolari di uno o più interventi compresi nel Programma, per il coordinamento delle singole attività.
- *Monitoraggio e valutazione del Patto*, effettuato su base semestrale e discusso in sede di Tavolo di coordinamento, attraverso la consultazione del Forum dei Giovani e i rapporti di valutazione fondati su ricerche sul campo e campagne di ascolto. La valutazione sarà condotta esternamente sotto la supervisione del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici.

Normativa di riferimento:

- L.R. 22 FEBBRAIO 2000, N. 11 “RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI NELLA SOCIETÀ REGIONALE”
- D.C.R. 12 GENNAIO 2005, N. 892 “LEGGE REGIONALE N. 11/2000 - ART. 3 - APPROVAZIONE PIANO BIENNALE PER LE POLITICHE GIOVANILI 2004/2005”
- D.G.R. 10 DICEMBRE 2002, N. 2355 “L.R. N. 29/2002 ART. 1 E L.R. N. 11/2000 ART. 5 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE FORUM REGIONALE DEI GIOVANI E RELATIVO AVVISO PUBBLICO”
- D.G.R. 22 LUGLIO 2008, N. 1178 “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ARTT. 3 E 8 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FORUM REGIONALE DEI GIOVANI, DI CUI ALLA DELIB.G.R. N. 2355/2002 E AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL'ORGANISMO REGIONALE DI RAPPRESENTANZA GIOVANILE – APPROVAZIONE”
- D.G.R. 19 GIUGNO 2006, N. 860 “PIANO STRATEGICO "IL PATTO CON I GIOVANI: UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO DELLA BASILICATA" – APPROVAZIONE”
- D.G.R. 15 DICEMBRE 2007, N. 1758 “INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI FORUM COMUNALI GIOVANILI - L.R. 22 FEBBRAIO 2000, N. 11 - ANNO 2007”

8. Edilizia residenziale pubblica

In materia di assegnazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Regione Basilicata ha legiferato individuando i seguenti parametri:

- Requisiti per l'accesso:
 - cittadinanza italiana, europea o, per gli stranieri, permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento in Italia di una regolare attività lavorativa, subordinata o autonoma. Si noti che, per alcune misure, l'accesso è consentito anche in assenza del permesso di soggiorno biennale (i.e. situazioni di emergenza abitativa, come la sistemazione di profughi);
 - residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
 - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sito nel Comune cui si riferisce il bando di concorso o in un Comune contermino o su uno o più alloggi, adeguati alle esigenze del nucleo familiare e siti in qualunque altra località del territorio nazionale;
 - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
 - reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 12.702,00 (anno 2007); il limite di reddito viene aggiornato ogni biennio, in base alle variazioni dell'indice ISTAT;

- non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- non occupare, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- non essere già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- ulteriori requisiti sono previsti per l'accesso ad alcune misure di sostegno, quali il Programma "20.000 alloggi in affitto" (vedi sotto).
- Assegnazione degli alloggi, mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare.
- Formazione delle graduatorie di assegnazione, sulla base di criteri di priorità riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo, che viene valutato tale in presenza di determinate condizioni soggettive e oggettive:
 - Condizioni soggettive:
 - i. reddito del nucleo familiare;
 - ii. richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
 - iii. famiglie di nuova formazione;
 - iv. nuclei familiari nei quali un componente sia affetto da invalidità permanente;
 - v. nuclei familiari numerosi;
 - vi. richiedenti il cui nucleo familiare rientri in Italia o che sia rientrato da non più di tre anni dalla data del bando, per stabilirvi la sua residenza;
 - vii. richiedenti in condizioni di pendolarità;
 - viii. ragazze madri, persone divorziate che abbiano ottenuto l'affidamento della prole e richiedenti in stato di vedovanza con figli a carico;
 - ix. accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento preadottivo;
 - x. richiedenti residenti nella Regione Basilicata da almeno tre anni.
 - Condizioni oggettive:
 - i. richiedenti che abitino da almeno due anni¹ dalla data del bando con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione quali soffitte, baracche e simili;
 - ii. richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, ordinanza di sgombero o provvedimento per motivi di pubblica utilità;

¹ Si segnala come il requisito della residenza biennale appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

- iii. richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, legati o meno da vincolo di parentela;
 - iv. nucleo familiare che abiti in un alloggio che presenti standard di affollamento;
 - v. richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio antighienico.
- Scelta degli alloggi da assegnare, effettuata sulla base della graduatoria, della numerosità e delle caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto.
- Consegna degli alloggi, previa sottoscrizione del contratto di locazione da parte degli aventi diritto. L'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario entro 30 giorni, salvo proroga concessa una sola volta dal Comune a seguito di motivata istanza e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni; la mancata occupazione entro i termini previsti comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria.
- Subentro nella domanda e nell'assegnazione, in caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, da parte dei componenti del nucleo familiare, purché conviventi da almeno due anni all'atto del decesso, sia anagraficamente che di fatto.
- Decadenza dall'assegnazione, nei casi in cui l'assegnatario:
 - i. abbia perso uno dei requisiti richiesti;
 - ii. non abbia occupato l'alloggio assegnatogli entro i termini previsti;
 - iii. abbia ceduto o sub-locato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
 - iv. non occupi stabilmente l'alloggio;
 - v. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali.
- Annullamento dell'assegnazione, in caso di:
 - i. assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
 - ii. assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
- Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, non superiore al 20% degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali:
 - sistemazione di famiglie a seguito di pubbliche calamità;
 - sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio per pubblica utilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;
 - sistemazione dei profughi;
 - sgombero di unità abitative da recuperare;
 - sistemazioni di famiglie che occupino senza titolo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla data del 31 ottobre 2007, mediante sanatoria, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, che non abbiano sottratto l'alloggio ad aventi diritto e che l'alloggio non debba essere recuperato dall'Ente gestore.
- Definizione del canone di locazione, costituito da:
 - i. una quota destinata al reinvestimento per interventi di recupero o di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - ii. una quota per spese generali, di amministrazione e per oneri fiscali;

- iii. una quota per la manutenzione degli alloggi;
- iv. una quota per il finanziamento del Fondo sociale.
- *Fondo sociale*, costituito presso l'Amministrazione regionale, per la concessione ai conduttori di alloggi in locazione di contributi per il pagamento di canoni di locazione. La spesa occorrente viene determinata annualmente con legge di bilancio.
- Programma sperimentale di edilizia residenziale "20.000 alloggi in affitto", finalizzato alla costruzione, recupero e acquisto di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato in favore di categorie sociali deboli o di nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa.
 - Criteri per l'assegnazione degli alloggi:
 - i. il reddito complessivo del nucleo familiare non deve superare gli € 38.734,27;
 - ii. in ogni caso gli alloggi realizzati devono essere destinati prioritariamente a nuclei familiari in condizioni di maggiore disagio socio-economico e a nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.
 - Tipologie di locazione:
 - i. Locazione permanente: finanziamento complessivo pari ad € 2.779.000,00;
 - ii. Locazione a termine, per periodi stabiliti dalla Regione ma, comunque, non inferiori ad otto anni: finanziamento complessivo pari ad € 1.821.000,00.
 - Finanziamento complessivo a disposizione della Regione per la realizzazione del Programma: € 4.600.000,00.

Normativa di riferimento:

- L.R. 18 DICEMBRE 2007, N. 24 "NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE E LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
- L.R. 1 LUGLIO 2008, N. 14 "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 18 DICEMBRE 2007, N. 24: NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE E LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
- L.R. 18 LUGLIO 2011, N. 15 "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 18 DICEMBRE 2007, N. 24 (NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE E LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) GIÀ MODIFICATA DALLA L.R. 1° LUGLIO 2008, N. 14 E DALLA L.R. 7 AGOSTO 2009, N. 27"
- D.G.R. 24 NOVEMBRE 2003, N. 2183 "LEGGE 8 FEBBRAIO 2001, N. 21 - D.M. 27 DICEMBRE 2001 - PROGRAMMA SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO "20.000 ALLOGGI IN AFFITTO". APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO REGIONALE"

9. Edilizia residenziale per minori

In materia di edilizia residenziale pubblica finalizzata all'accoglienza dei minori, la Regione Basilicata ha legiferato prevedendo le seguenti tipologie di strutture, aperte a tutti senza distinzione di sesso, razza, religione, cittadinanza o problemi fisici o psichici:

- *Comunità alloggio*: costituiscono la soluzione residenziale alla quale si ricorre per minori che non possano rimanere nel proprio nucleo familiare e che non abbiano diversa possibilità di sistemazione. Ospitano da un minimo di 8 ad una massimo di 15 minori e sono caratterizzati da funzionamento permanente, 24 ore su 24, per tutta la settimana e per l'intero anno.
- *Istituti educativo-assistenziali*: provvedono all'ospitalità, al mantenimento e alla formazione scolastica di minori privi di famiglia, allontanati dalla famiglia per disposizione dell'Autorità giudiziaria o a cui la famiglia non possa adeguatamente provvedere, limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità; rappresentano, dunque, una soluzione transitoria in situazioni per le quali, nell'immediato, non sia possibile l'inserimento in una comunità alloggio né sia praticabile l'affido familiare. A seconda delle necessità dei minori, l'Istituto risponde con le modalità del convitto o del semiconvitto; può ospitare non più di 50 minori a convitto ed è caratterizzato da funzionamento permanente, 24 ore su 24, per tutta la settimana e per l'intero anno.
- *Centri ricreativi culturali diurni*: strutture a carattere territoriale (comunale, circoscrizionale, di quartiere) destinati ad assicurare un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo aperto alla realtà locale.
- *Ludoteche*: servizi educativi, culturali e ricreativi, possono essere pubblici o privati e hanno lo scopo di favorire la socializzazione, educare all'autonomia e alla libertà di scelta e valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambino o bambina. La ludoteca garantisce l'esercizio del diritto al gioco ai bambini con handicap, favorisce la partecipazione dei genitori alle attività e promuove il volontariato attivo dei nonni.
- *Soggiorni di vacanza*: sia estivi che invernali, finalizzati a garantire possibilità di recupero fisico e psichico nonché occasioni per nuove conoscenze e rapporti sociali. Per i minori con problemi fisici, psichici e sensoriali vengono assicurate idonee attività di educazione, assistenza e riabilitazione.

Normativa di riferimento:

- L.R. 4 DICEMBRE 1980, N. 50 "RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI"
- D.C.R. 22 DICEMBRE 1999, N. 1280 "PIANO SOCIO ASSISTENZIALE PER IL TRIENNIO 2000/2002"

10. Edilizia scolastica

La Regione Basilicata assicura interventi tesi a favorire il decondizionamento socio-ambientale e culturale² degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado operanti sul proprio territorio, con particolare riguardo a quelli della scuola materna e dell'obbligo, introducendo i seguenti parametri:

- Tipologie di interventi finanziati:
 - Adeguamento alle norme di agibilità, igiene, sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche e loro completamento;
 - Ampliamento e miglioramento degli edifici e dei locali destinati ad uso scolastico che risultino insufficienti o comunque inadeguati al numero degli alunni e delle classi ;
 - Completamento di nuove strutture o ulteriori finanziamenti derivanti da una eventuale maggiore spesa per gare in aumento per opere già finanziate con programmi precedenti.
- *Programma degli interventi*, approvato entro il mese di aprile di ogni anno dal Consiglio regionale su proposta della Giunta; i Comuni interessati sono tenuti a presentare alla Giunta regionale i singoli progetti esecutivi entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno.
- *Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità* per l'approvazione dei progetti delle opere da eseguire.
- *Ordine di priorità nel riparto dei contributi regionali*, tra i Comuni che:
 - abbiano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
 - siano interessati da fenomeni di incremento demografico;
 - intervengano nelle frazioni o borgate rurali.A questi Comuni viene comunque destinata una quota non inferiore al 50% delle disponibilità finanziarie.
- *Disponibilità finanziarie*, pari ad € 1.101.989,00 (anno 2009), destinate nella misura del:
 - 45% alla scuola materna;
 - 25% alla scuola elementare;
 - 15% alla scuola media inferiore;
 - 15% alla scuola secondaria superiore.
- *Erogazione dei contributi regionali*, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale che concede:
 - il 60% del contributo sulla base del verbale di consegna dei lavori;
 - il restante 40% sulla base della richiesta di somministrazione da parte del Comune, da cui risulti l'esecuzione di almeno il 50% delle opere;
 - l'importo complessivo delle spese occorrenti per ciascun edificio è comprensivo di arredamenti, attrezzature, servizi o sussidi che risultino necessari per l'espletamento

² Il decondizionamento sociale, ambientale o culturale tende ad arginare ed eliminare la pressione esercitata da fattori esterni ma caratterizzanti il contesto di riferimento del minore, quali il quartiere di provenienza o residenza, la condizione socio economica della famiglia di appartenenza.

Il decondizionamento a livello scolastico mira, dunque, ad eliminare nel minore il disagio derivante dalla percezione della propria "diversità" rispetto alla "normalità" dei compagni.

della funzione didattica; gli oneri relativi non possono comunque superare il 40% del costo complessivo dell'opera.

Le carenze edilizie vanno calcolate in rapporto alla popolazione scolastica, sulla base di un'aula media di venticinque allievi.

- *Contributi di pronta erogazione*, deliberati dalla Giunta regionale su richiesta dei Comuni interessati e previo sopralluogo dell'Ufficio tecnico regionale, per i soli interventi destinati all'eliminazione di improvvisi ostacoli al regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Inoltre, nel più specifico ambito dell'edilizia relativa agli asili nido, la Regione ha stabilito:

- Ricettività: l'asilo nido accoglie gratuitamente da 20 a 60 bambini, per un minimo di otto ore giornaliere, ed è costituito da sue sezioni, una per i lattanti ed una per i divezzi.
- Criteri per l'ammissione: stabiliti con proprio Regolamento da ogni Comune o consorzio di Comuni. In ogni caso, si terrà conto in via prioritaria dei seguenti elementi: condizione lavorativa dei genitori, assenza di familiari in grado di assistere il bambino, stati di inabilità o di malattia dei familiari, numero dei figli, condizione di abitabilità degli alloggi.
- Comitato di gestione: amministra l'asilo nido, si riunisce almeno due volte l'anno ed è composto da rappresentanti del Comune o del consorzio di Comuni e da rappresentanti delle famiglie utenti del servizio. In particolare, spetta al Comitato:
 - presentare all'Amministrazione comunale o consortile proposte per il bilancio di gestione del nido da iscrivere nel bilancio comunale;
 - vigilare sull'applicazione degli indirizzi pedagogici, assistenziali ed organizzativi, elaborati dagli esperti dei servizi assistenziali e sanitari;
 - decidere sulle domande di ammissione all'asilo nido;
 - dare risposta in forma scritta ai reclami degli utenti;
 - presentare al Consiglio comunale o all'Assemblea consorziale ogni opportuna proposta concernente il funzionamento dell'asilo nido.
- Norme per il personale: inquadrato nei ruoli del personale comunale, assunto con pubblico concorso e in possesso di relativo diploma. Ogni asilo garantisce la presenza di non meno di un addetto all'assistenza per sei bambini di età inferiore ad un anno e di non meno di un addetto all'assistenza per dieci bambini di età superiore ad un anno.
- Piano annuale regionale: elaborato dalla Giunta regionale – che ne definisce priorità d'intervento e tempi di attuazione – e approvato dal Consiglio regionale.
- Finanziamenti regionali: i contributi per la costruzione, il riadattamento e la gestione degli asili nido sono erogati a favore dei Comuni o consorzi di Comuni che ne facciano richiesta al Presidente della Regione entro il 30 aprile di ogni anno. La domanda di finanziamento deve essere accompagnata da:
 - copia della deliberazione del Consiglio comunale atta a comprovare la scelta di costruire uno o più asili nido o di riadattare o ristrutturare un immobile da adibire ad asilo-nido;
 - attestazione della disponibilità di area idonea del Comune o consorzio di Comuni (per le nuove costruzioni);
 - attestazione di proprietà del Comune o consorzio di Comuni (per il riadattamento o la ristrutturazione di edifici o locali).

- Contributi regionali integrativi: concessi dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, allo scopo di consentire il completamento dei lavori di costruzione di asili nido che abbiano fruito di contributi ai sensi della normativa regionale vigente, ma che risultino in condizioni di inagibilità o ridotta efficienza.
- Modalità di erogazione dei contributi regionali: concessi in seguito al decreto di approvazione del progetto, come segue:
 - il 60% del contributo verrà erogato all'esibizione, da parte dell'Ente concessionario, del contratto di appalto;
 - il 30% alla presentazione del verbale di ultimazione di tutti i lavori;
 - il restante 10% verrà liquidato dopo l'esito favorevole del collaudo.
- Intesa tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale finalizzata alla realizzazione, nell'anno scolastico 2011/2012, del servizio di accoglienza sperimentale denominato "sezioni primavera" e rivolto a bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, per il quale le risorse complessivamente stanziare sono state pari ad € 750.000,00.

Normativa di riferimento:

- L.R. 12 GENNAIO 1980, N. 5 "CONTRIBUTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA MINORE"
- L.R. 18 AGOSTO 1978, N. 38 "FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA MINORE"
- L.R. 27 MAGGIO 1975, N. 42 "PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA MINORE"
- D.G.R. 26 GIUGNO 2000, N. 1309 "LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23 - NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - DECRETO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 6 APRILE 2000 - SECONDO PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (1999-2001) - SECONDO PIANO ANNUALE (2000)"
- L.R. 4 MAGGIO 1973, N. 6 "DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEGLI ASILI-NIDO, DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044"
- L.R. 10 MARZO 1978, N. 13 "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1973, N. 6 - INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE NEL SETTORE DEGLI ASILI-NIDO"
- D.G.R. 8 NOVEMBRE 2011, N. 1604 "INTESA PER LA REALIZZAZIONE NELL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 DI UN'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI DESTINATI AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 24 ED I 36 MESI, AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ACCORDO QUADRO SANCITO IN CONFERENZA UNIFICATA IL 7 OTTOBRE 2010 – REPERTORIO ATTI 103/CU DEL 7 OTTOBRE 2010"
- D.C.R. 22 DICEMBRE 1999, N. 1280 "PIANO SOCIO ASSISTENZIALE PER IL TRIENNIO 2000/2002"

11. Dignità e cittadinanza sociale

La Regione Basilicata riconosce l'importanza dei diritti sociali, costitutivi della comunità solidale e della cittadinanza democratica, e ne persegue la tutela e la promozione mediante l'attivazione di una serie di servizi e interventi.

In questo senso, la Regione ha legiferato individuando i seguenti parametri:

- Destinatari: tutte le persone residenti o domiciliate nel territorio regionale, ivi compresi i cittadini lucani emigrati e le loro famiglie, nonché i minori di qualsiasi nazionalità, le donne straniere in stato di gravidanza e, nel rispetto delle norme dello Stato e degli accordi internazionali, gli stranieri, gli apolidi e i profughi temporaneamente presenti sul territorio regionale, che versino in condizioni di difficoltà e di bisogno. Priorità di intervento è assicurata alle persone in condizioni di povertà o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze, a quelle con particolari difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché alle persone bisognose di interventi assistenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in stato detentivo, in esecuzione penale esterna o in quanto ex detenuti.
- Tipologie di interventi:
 - segretariato sociale e servizio sociale professionale per l'informazione, la consulenza e la prima assistenza a persone e famiglie;
 - servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare;
 - servizi di supporto ai minori sotto tutela;
 - servizi di assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili;
 - servizi socio-educativi per l'infanzia, l'adolescenza e l'integrazione dei soggetti deboli o maggiormente esposti a fattori di rischio sociale;
 - strutture residenziali e semiresidenziali per persone in condizioni di particolare bisogno, deprivazione e fragilità;
 - centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;
 - interventi di assistenza per la non autosufficienza, finalizzati all'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare ed alle residenze sanitarie assistite, attraverso l'istituzione di un *Fondo speciale per la non autosufficienza*, integrativo di quello nazionale; si segnala che le prestazioni finanziabili con le risorse del Fondo speciale non sono sostitutive di quelle sanitarie ed assistenziali e sono dirette a sostenere la personalizzazione e la domiciliarità degli interventi.
- *Titoli sociali*: titoli di acquisto dei servizi, con esenzione totale o parziale dalla partecipazione alla spesa, rilasciato dal Comune al beneficiario. I titoli assumono preferibilmente la forma di buoni-servizio per l'adesione a pacchetti o percorsi di assistenza e cura personalizzati, definiti in via consensuale con le famiglie e gli utenti interessati, e indicano le caratteristiche, le modalità ed il periodo temporale entro cui le prestazioni da erogare devono essere fruite; possono essere utilizzati anche in alternativa all'erogazione dei contributi economici disposti ai sensi della normativa nazionale.
- *Carta della qualità dei servizi di cittadinanza sociale*: adottata dai soggetti erogatori delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, contiene tutte le informazioni concernenti le caratteristiche delle prestazioni, le modalità di accesso, gli orari e i tempi di erogazione; le tariffe delle prestazioni; gli standard di qualità garantiti all'interno dei livelli essenziali di assistenza; le procedure di tutela dei diritti dei cittadini in ordine ad ogni eventuale disservizio e le modalità per avanzare proposte o reclami nei confronti dei responsabili dei servizi; ogni ulteriore elemento di conoscenza utile all'utente per l'esercizio del diritto di accesso ai servizi e, ove possibile, di scelta tra di essi.

- *Piano regionale della Salute e dei Servizi alla Persona*, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della Consulta regionale permanente per la programmazione sociale e sanitaria, definisce obiettivi da raggiungere, indirizzi operativi, standard qualitativi, risorse finanziarie e meccanismi di valutazione.
- *Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari*: strumento di attuazione a livello locale delle strategie della rete regionale integrata.
- *Consulta regionale permanente per la programmazione sociale e sanitaria*: istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è un organo di consultazione della Giunta per la predisposizione delle linee e delle scelte di programmazione attinenti all'organizzazione degli interventi e alla promozione della salute, salvaguardia e sviluppo dei diritti sociali. Esprime parere obbligatorio sulla proposta Piano regionale della Salute e dei Servizi alla Persona nonché pareri facoltativi su tutte le questioni poste al suo esame.
- *Osservatorio regionale per le Politiche Sociali*, istituito presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità con l'obiettivo di monitorare il sistema dei servizi sociali, l'evoluzione della domanda di servizi e l'efficacia degli interventi attuati. Inoltre, l'Osservatorio è incaricato di predisporre la bozza di rapporto di valutazione triennale, trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio, che illustra i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio sulle attività svolte. Alle attività dell'Osservatorio sovrintende un *Comitato di Valutazione Sociale*, incaricato di approvare la bozza di rapporto di valutazione triennale.
- *Sistema informativo sociale*: organizza i flussi informativi dei soggetti operanti nella rete regionale integrata, per consentire il massimo grado di raccordo, coordinamento e integrazione tra i sistemi informativi nazionali e locali, e analizza dati e indicatori relativi ai fabbisogni di assistenza sociale, all'offerta dei servizi ed alle specificità ed evidenze del contesto socio-demografico e sanitario.
- *Fondo regionale per i servizi integrati di cittadinanza sociale*, istituito dalla Regione e composto da risorse provenienti dal Fondo nazionale per le Politiche Sociali, da risorse di derivazione comunitaria, da risorse appositamente iscritte nel bilancio regionale e da risorse a carico dei bilanci comunali.

Inoltre, nel più specifico ambito della cittadinanza solidale, del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, la Regione ha adottato il "*Programma di promozione della cittadinanza solidale*", finalizzato al sostegno economico e sociale delle persone appartenenti a nuclei familiari esposti al rischio di marginalità sociale ed impossibilitati a provvedere al proprio mantenimento.

- Requisiti per l'accesso:
 - cittadinanza italiana, europea o, per gli stranieri, regolare permesso di soggiorno.
Si noti come, nello specifico ambito della cittadinanza solidale, la Regione abbia previsto requisiti maggiormente inclusivi rispetto ad altre misure di sostegno, consentendo la fruizione di provvidenze volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale ad un più ampio bacino di utenza.
 - residenza in uno dei Comuni del territorio regionale da non meno di 24 mesi alla data del 20 gennaio 2005. Per le persone senza fissa dimora, il requisito della

residenza si considera soddisfatto qualora, in mancanza di domiciliazione, siano nate in uno dei Comuni della Regione ed il Sindaco del Comune competente possa attestarne l'abitudine della dimora;

- aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - non percepire altri sussidi monetari di natura assistenziale, finalizzati a compensare situazioni di disagio socio economico;
 - per nuclei familiari composti da una sola persona, ISEE non superiore ad € 3.961,00; per nuclei familiari composti da due o più persone, ISEE non superiore all'importo determinato moltiplicando la soglia di accesso riferita al nucleo familiare con un solo componente (€ 3.961,00) per il relativo coefficiente di equivalenza: 1,57 per due componenti; 2,04 per tre componenti; 2,46 per quattro componenti; 2,85 per cinque componenti; 3,20 per sei componenti. Per ogni componente eccedente le sei unità, il valore del coefficiente di equivalenza è incrementato di 0,35.
- Definizione della graduatoria, formata sulla base della situazione economica certificata dall'ISEE, previo controllo dell'ammissibilità delle domande e della sussistenza dei requisiti richiesti. A parità di situazione economica equivalente, verrà data priorità a coloro che presentano un coefficiente di equivalenza più elevato.
 - Attribuzione dei benefici, secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse.
 - Misura del contributo, erogato sotto forma di assegno mensile non trasferibile intestato al beneficiario, calcolato come differenza tra l'ISEE e la soglia di accesso riferita al numero dei componenti il nucleo familiare, divisa per 12, avendo riguardo alle maggiorazioni per le situazioni di particolare disagio, fino ad un tetto massimo pari ad € 300,00 per famiglie con un solo componente e ad € 250,00, moltiplicato per i relativi coefficienti di equivalenza, per i nuclei familiari composti da più persone.
 - *Contratti di inserimento*, sottoscritti dal beneficiario ammesso al contributo con il Comune di residenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Hanno durata di 24 mesi e definiscono gli interventi di inclusione sociale, scolastica, formativa e lavorativa che i beneficiari concordano di seguire in base ai bisogni del proprio nucleo familiare ed a cui è strettamente correlato il sussidio monetario integrativo mensile, che non è cedibile, sequestrabile né pignorabile.
 - Interventi di inserimento:
 - accesso gratuito ad interventi orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali, quali: interventi a favore dei minori; programmi di integrazione socio-relazionale; programmi di sostegno alla cura e alle reti familiari; interventi a favore dei disabili; percorsi riabilitativi e terapeutici.
 - interventi di inserimento educativo, formativo ed occupazionale, concernenti: azioni volte a prevenire la dispersione scolastica; attività di recupero scolastico e formazione permanente; servizi di orientamento e formazione professionale associati ad esperienze lavorative; borse di inserimento lavorativo; voucher di conciliazione, per l'armonizzazione dell'attività lavorativa con quella di cura familiare; interventi tesi a promuovere l'auto impiego e l'emersione del lavoro

irregolare, attraverso azioni mirate di accompagnamento e tutoraggio nella fase di avvio dell'attività e mediante il ricorso allo strumento del microcredito.

- Misura del contributo regionale per il finanziamento del Programma: € 41.000.000,00.

Normativa di riferimento:

- L.R. 14 FEBBRAIO 2007, N. 4 “RETE REGIONALE INTEGRATA DEI SERVIZI DI CITTADINANZA SOCIALE”
- D.G.R. 19 NOVEMBRE 2007, N. 1625 “LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2007, N. 4, ART. 31, COMMA 9 - APPROVAZIONE LINEE-GUIDA PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI MINORI NATURALI”
- L.R. 9 AGOSTO 2007, N. 14 “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 14 febbraio 2007, n. 4 (RETE REGIONALE INTEGRATA DEI SERVIZI DI CITTADINANZA SOCIALE)”
- L.R. 19 GENNAIO 2005, N. 3 “PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE”
- D.G.R. 30 DICEMBRE 2005, N. 2828 “PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO”
- D.G.R. 16 SETTEMBRE 2008, N. 1451 “ART. 10, COMMA 1, LETTERA “M” LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2007, N. 4 - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'OSSERVATORIO DELLE POLITICHE SOCIALI”

12. Interventi e servizi sociali alla persona

Cfr. paragrafo 11, “Dignità e cittadinanza sociale”.

13. Politiche regionali per minori e famiglie

La Regione Basilicata, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalla famiglia per lo sviluppo della persona e le particolari esigenze di cui necessitano in particolare i minori, ha promosso interventi in loro favore, legiferando in materia come segue:

1. Politiche in favore dei minori:

- Progetti “Città delle bambine e dei bambini”, orientati al miglioramento della qualità della vita di bambine, bambini e adolescenti, finalizzati a far conoscere le forme più ricorrenti del disagio minorile e le modalità di contrasto, attraverso la presentazione di buone pratiche di “rete” prioritariamente fra enti locali, scuola e famiglie; promuovere attività ed interventi per e con i minori a rischio di esclusione; rendere più fruibili gli spazi urbani o comunitari, in modo tale da permettere ai minori di muoversi più agevolmente ed in condizioni di sicurezza.

- Destinatari: bambini, bambine e adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 18 anni.
- Modalità di finanziamento: i progetti ammessi a finanziamento potranno godere di un contributo massimo di 20.000 euro per anno, che non potrà superare il 50% delle spese ammissibili; nel caso in cui il progetto sia presentato da un comune singolo, il contributo massimo non potrà superare i 5.000 euro per anno e non potrà eccedere il 30% delle spese ammissibili. Il 50% del contributo sarà erogato a seguito della comunicazione di avvio del progetto; il saldo sarà erogato alla fine di ogni annualità, previa esibizione della documentazione di spesa sostenuta.
- Durata dei progetti: durata triennale, con inizio entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, articolati in annualità di durata minima di sei mesi;
- Ammontare dello stanziamento regionale pari ad € 300.000,00.
- Revoca del contributo, nel caso in cui:
 - i. il beneficiario risulti inadempiente rispetto alle prescrizioni stabilite dal provvedimento di concessione del contributo;
 - ii. il progetto non inizi ovvero non si articoli e/o non si concluda entro i termini prescritti nella determinazione di concessione.
- Istituzione della figura del *Difensore dell'Infanzia*, affidata dalla Regione Basilicata al *Comitato italiano per l'UNICEF* attraverso apposita Convenzione, stipulata dalla Giunta regionale, che descrive l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali in favore dei minori. A tal fine, la Regione riconosce annualmente al Comitato un contributo finanziario, quantificato in sede di approvazione della legge finanziaria regionale; il Comitato è tenuto a presentare al competente Dipartimento della Regione un rendiconto annuale circa l'utilizzo del suddetto contributo.
- *Consulta regionale di protezione e pubblica tutela de minori*, istituita presso la Presidenza del Consiglio regionale, è incaricata di consolidare e rafforzare le azioni a tutela dei minori attraverso percorsi formativi interdisciplinari rivolti a tutti i soggetti che entrino in relazione con il minore e campagne di sensibilizzazione che diffondano una cultura dell'infanzia. La Consulta è tenuta a relazionare semestralmente al Presidente della Regione in merito alla condizione dei minori in Basilicata ed a presentare al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sui dati acquisiti dall'Osservatorio regionale per il disagio minorile e sull'attività svolta dalla Consulta stessa.
- *Osservatorio regionale per il disagio minorile*: costituisce una sezione dell'Osservatorio regionale sulle Politiche Sociali e svolge funzioni di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza a livello regionale.

Inoltre, la Regione Basilicata ha prestato particolare attenzione ad interventi socio-assistenziali in favore di minori naturali, adottando le "*Linee guida per la concessione di provvidenze economiche a favore di minori naturali*", che hanno introdotto i seguenti parametri:

- Destinatari:
 - donne nubili, cittadine italiane residenti in uno dei comuni della Basilicata da almeno sei mesi che, durante il periodo della gravidanza, vivano sole ed in condizioni socio-economiche svantaggiate;
 - madri nubili, cittadine italiane residenti in uno dei comuni della Basilicata da almeno sei mesi, che riconoscano individualmente i propri figli naturali e che vivano in condizioni socio-economiche svantaggiate;

- madri nubili straniere, in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno e residenti in Basilicata da almeno 12 mesi, che riconoscano individualmente i propri figli naturali e che vivano in condizioni socio-economiche svantaggiate.
- Modalità di accesso al contributo:
 - presentare la richiesta entro il dodicesimo mese dalla nascita di ciascun figlio naturale;
 - avere un ISEE non superiore ad € 5.869,71 per la fascia A (un figlio), € 7.661,97 per la fascia B (due figli) ed € 9.239,44 per la fascia C (tre figli e oltre).
- Modalità di erogazione del contributo: corrisposto in rate trimestrali posticipate entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio.
- Misura del contributo, determinato in base all'ISEE e alla fascia di appartenenza, come segue:
 - € 615,10 se appartenenti alla fascia A;
 - € 717,36 se appartenenti alla fascia B;
 - € 819,62 se appartenenti alla fascia C.
 - Il contributo è maggiorato nella misura del 50% di quello spettante in presenza di minori con disabilità.
- Sospensione del contributo, in caso di: trasferimento del soggetto destinatario fuori dal territorio regionale; provvedimenti di allontanamento del minore da parte dell'Autorità giudiziaria; accertata falsità delle dichiarazioni prodotte a corredo della domanda; riconoscimento del minore dal padre o dal coniuge della madre con altro cognome; estinzione o riduzione dello svantaggio socio-economico del destinatario; raggiungimento del diciottesimo anno d'età del minore.
- *Progetto di vita individualizzato*: definisce le azioni tese a rimuovere le cause che possono concorrere all'emarginazione e al disadattamento del minore e della sua famiglia; è predisposto dal Servizio sociale del Comune di residenza del destinatario, attraverso un case manager, che prende in carico la persona e la sua famiglia secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Indica obiettivi generali e specifici, durata, programma degli interventi, impegni assunti dalla famiglia e deve essere aggiornato con cadenza annuale, in relazione all'evoluzione della situazione della famiglia di origine e dei bisogni del minore, nonché per far fronte ad eventuali difficoltà emergenti.

2. Politiche in favore delle **famiglie**:

- Contributi regionali per interventi di emergenza a favore di famiglie in situazione di grave disagio economico, erogati su richiesta delle Amministrazioni comunali o delle stesse famiglie previa verifica della manifesta situazione di emergenza sociale attestata da una relazione dei servizi sociali comunali. Per l'annualità 2010, le risorse regionali complessivamente stanziare sono state pari ad € 50.000,00.
- Istituzione della *Consulta regionale per la famiglia*, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. La Consulta è incaricata di: effettuare indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare, nonché rapporti periodici sullo stato di

- attuazione delle politiche per la famiglia; formulare il piano annuale degli interventi; esprimere proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale; esprimere, su richiesta, parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale, culturale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che, anche indirettamente, possa incidere sulla qualità della vita familiare.
- *Piano annuale degli interventi*: elaborato dalla Consulta, contiene gli indirizzi e le linee programmatiche relative agli interventi da attuare in favore delle famiglie nel corso dell'anno di riferimento.
 - Progetti *“Formazione al matrimonio”*, finalizzati alla preparazione e formazione al matrimonio e alla promozione di una cultura che consideri i soggetti, coppia e famiglia, risorse importanti per la comunità.
 - Destinatari: fidanzati, giovani, nubendi e giovani coppie.
 - Ammontare del finanziamento: € 15.000,00.
 - Contributo massimo accordato a ciascun richiedente: € 1.500,00.
 - Progetti *“Sostegno alla genitorialità ed all'associazionismo familiare”*, finalizzati alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione, attraverso il protagonismo delle associazioni familiari, dell'auto-aiuto tra le famiglie e delle capacità genitoriali, fornendo: strumenti per affrontare le normali fasi di cambiamento e i momenti di crisi, in un'ottica di prevenzione; strumenti di incentivazione dell'affidamento familiare nei confronti di minori in situazione di forte disagio familiare e per i quali è impossibile, anche solo temporaneamente, rimanere presso la propria famiglia.
 - Ammontare del finanziamento: € 15.000,00.
 - Contributo massimo accordato a ciascun richiedente: € 1.500,00.
 - Progetti *“Sostegno alle case-famiglia”*, finalizzati a favorire l'avvio di nuove case-famiglia nonché la riconversione ed il rilancio di quelle già operanti sul territorio.
 - Ammontare del finanziamento: € 20.000,00.
 - Contributo massimo accordato a ciascun richiedente: € 10.000,00.
 - *“100% famiglia”*: misura di sostegno finalizzata al finanziamento di due progetti pilota da realizzarsi nei Comuni di Potenza e di Matera.
 - Finalità: promuovere l'arricchimento delle competenze relazionali delle giovani coppie e delle famiglie; favorire e sostenere l'aggregazione delle famiglie e i momenti di incontro e socializzazione; facilitare l'inserimento sociale e culturale delle famiglie straniere nel territorio; effettuare un'attenta osservazione e valutazione delle famiglie che mostrino un atteggiamento neutrale e accogliente, nel tentativo di far emergere eventuali risorse inesprese.
 - Durata del progetto: i progetti dovranno avere la durata massima 12 mesi con un impegno minimo di 9 ore settimanali di attività.
 - Modalità di finanziamento: il 70% della somma sarà erogato a seguito della comunicazione di avvio del Progetto, il restante 30% a seguito della presentazione di rendicontazione. L'avvio dell'attività deve partire entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento.
 - Ammontare del finanziamento: € 22.000,00 per ciascuno dei due progetti, per un totale pari ad € 44.000,00.

- *Indagine studio* finalizzata ad una valutazione complessiva degli interventi realizzati in favore delle famiglie in Basilicata, con l'obiettivo di fornire elementi per la formulazione di nuove proposte. Ammontare del finanziamento: € 16.000,00.

Normativa di riferimento:

- L.R. 16 FEBBRAIO 2005, N. 10 “INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI ED OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E PER LO SVILUPPO DI PROGETTI PER CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE”
- L.R. 14 APRILE 2000, N. 45 “INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA”
- D.G.R. 19 LUGLIO 2010, N. 1215 “FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2010 – STANZIAMENTO FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA A FAVORE DI FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO”
- D.G.R. 29 DICEMBRE 2008, N. 2189 “L.R. N. 45/2000 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA -APPROVAZIONE BANDO - ANNO 2008”
- D.G.R. 4 SETTEMBRE 2006, N. 1289 “ATTUAZIONE DEL COMMA 3 DELL'ART. 5 DELLA L.R. 16 FEBBRAIO 2005, N. 10 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI ED OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E PER LO SVILUPPO DI PROGETTI PER CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE - APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI”
- D.G.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 2320 “PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - APPROVAZIONE BANDI - ANNO 2004”
- L.R. 2 GENNAIO 2003, N. 1 “COSTITUZIONE CONSULTA REGIONALE DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI”
- L.R. 17 APRILE 1990, N. 15 “CONVENZIONE CON L'UNICEF PER LA ISTITUZIONE DEL DIFENSORE DELL'INFANZIA”

14. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati

- Destinatari: immigrati e loro famiglie, purché soggiornino e risiedano sul territorio regionale nel rispetto delle leggi statali.
- Tipologie di interventi:
 - *tutela culturale*: corsi di recupero linguistico, di alfabetizzazione e di lingua italiana, promozione di iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i Paesi di origine.
 - *inserimento nel mercato del lavoro*: interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale diretti a facilitarne l'ingresso nelle attività produttive della Regione.
 - *tutela della salute*: libero accesso ai servizi sanitari e alle strutture di base dei servizi socio-assistenziali, garantita a tutti gli immigrati, anche stagionali, e a coloro che si trovino sul territorio regionale.

- *alloggi*: i lavoratori immigrati in possesso di regolare contratto di lavoro sono ammessi a partecipare alle stesse condizioni dei cittadini residenti a bandi di concorso per l'acquisto, il recupero, la costruzione di alloggi; la Regione per situazioni di emergenza, attraverso gli enti locali, favorisce il reperimento di alloggi da riservare ad abitazioni temporanee per i lavoratori immigrati.
- *centri di accoglienza*: concessione di contributi ai Comuni e alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte nell'Albo regionale per la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza per gli immigrati.
- Contributi regionali destinati ad iniziative in favore degli immigrati in Basilicata (anno 2007), pari ad € 400.000,00 così suddivisi:
 - € 280.000,00 da attribuire al Comune capofila dell'Ambito sociale di Zona per il potenziamento dei servizi resi dagli sportelli informativi a favore dei cittadini immigrati al fine di favorirne i processi di inclusione sociale e di inserimento lavorativo e per sostenere l'apertura di nuovi servizi informativi in ambiti scoperti;
 - € 120.000,00 da destinare alla realizzazione delle attività realizzate dalla Regione in materia di immigrazione e, in particolare: informazione, comunicazione istituzionale, sensibilizzazione, mediazione interculturale, contributi straordinari urgenti da erogare ai comuni per le persone e/o le famiglie immigrate che versino in uno stato di indigenza e di disagio sociale o sanitario.
- Contributi straordinari per situazioni di particolare urgenza:
 - *Progetti di particolare rilevanza sociale*, finalizzati a favorire l'inclusione sociale e promuovere forme di partecipazione e solidarietà rivolti a più soggetti migranti.
 - i. Soggetti proponenti: Comuni, Ambiti sociali di Zona, associazioni iscritte all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione.
 - ii. I progetti devono prevedere una compartecipazione economica del soggetto proponente nella misura pari ad almeno il 20% dell'importo complessivo dell'intervento.
 - iii. Misura del contributo: non potrà superare i 3.000,00 €, se realizzato da un singolo proponente, e gli 8.000,00 €, se realizzato dagli Ambiti sociali di Zona.
 - iv. I contributi saranno erogati nella misura del 70% a comunicazione di avvio attività e il saldo a conclusione del progetto previa presentazione di una relazione finale e relativa rendicontazione.
 - *Interventi di inclusione sociale*, rivolti a singoli soggetti migranti, con particolare attenzione alle donne ed ai minori in situazioni di difficoltà.
 - i. Soggetti proponenti: il Comune di appartenenza del soggetto destinatario del beneficio economico per il tramite dei servizi sociali. Questi ultimi dovranno relazionare sul reale stato di bisogno del richiedente e corredare la documentazione del certificato ISEE.
 - ii. Il contributo da erogare, avente carattere straordinario, non potrà superare i 500,00 €.
 - Il rimanente fondo, pari a 100.000,00 €, sarà ripartito come segue:
 - i. 70.000,00 € per la realizzazione delle iniziative messe in atto dalla Regione Basilicata in materia di immigrazione, quali: attività di ricerca,

- sensibilizzazione, informazione, comunicazione istituzionale e contributi straordinari di cui alla tipologia “Interventi di inclusione sociale”;
- ii. 30.000,00 € per progetti finalizzati a favorire l’inclusione sociale ed a promuovere forme di partecipazione e solidarietà rivolti a più soggetti migranti, di cui alla tipologia “Progetti di particolare rilevanza sociale”.
- Progetto “*Rafforzamento e implementazione della rete degli Sportelli Informativi per immigrati nella regione Basilicata e costituzione di un sistema di monitoraggio finalizzato all’istituzione dell’Osservatorio regionale per l’immigrazione*”, finalizzato al miglioramento dell’inserimento degli immigrati nel contesto sociale regionale.
 - obiettivi del Progetto: agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi; dotare gli enti locali di una struttura di mediazione culturale che faccia da ponte tra i modelli culturali di provenienza degli immigrati e quelli della realtà ospitante; facilitare e rendere proficui i contatti tra gli enti locali e gli immigrati; favorire la fruizione di servizi territoriali da parte degli immigrati; strutturare un sistema di monitoraggio che costituisca la base dati per l’istituzione di un Osservatorio regionale sull’immigrazione, strettamente legato al sistema informativo Basilicata Lavoro (Basil).
 - costo del Progetto, pari ad € 234.000,00 così suddiviso:
 - i. progettazione preliminare: € 4.000,00
 - ii. compartecipazione regionale: € 42.800,00
 - iii. richiesta di contributo al Ministero dell’Interno: € 187.200,00.
 - *Sportelli informativi per immigrati*, finalizzati ad individuare e affrontare i bisogni degli immigrati presenti sul territorio regionale; attualmente risultano 21 sportelli informativi attivi, in grado di coprire l’intero territorio regionale.
 - Destinatari: tutti gli immigrati residenti o soggiornanti nei comuni appartenenti all’Ambito sociale di Zona, gli enti pubblici per la risoluzione di problematiche riguardanti gli immigrati e i datori di lavoro per offerte di lavoro agli stranieri e/o per la risoluzione di problemi inerenti alla loro posizione lavorativa.
 - Prestazioni offerte:
 - i. Informazione e consulenza: legale, amministrativa, previdenziale, lavorativa, sanitaria, scolastica.
 - ii. Accompagnamento e contatti con enti ed istituzioni: questura, prefettura, comuni, asl, scuole.
 - iii. Ascolto: raccolta di istanze, segnalazioni, reclami, suggerimenti, proposte.
 - iv. Assistenza e disbrigo di pratiche burocratiche.
 - v. Potenziamento e sostegno alle iniziative di solidarietà sociale, autorganizzazione dei singoli, delle famiglie, della comunità e delle organizzazioni di non profit che operano nel settore immigrazione.
 - Stanziamento di fondi destinati alla gestione e al funzionamento degli sportelli informativi: € 600.000,00 (anno 2009).
 - *Commissione regionale dell’Immigrazione*: si riunisce almeno due volte l’anno in via ordinaria e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in merito a iniziative ed interventi regionali riguardanti l’immigrazione; realizzare studi e ricerche sui problemi dell’immigrazione; promuovere gli opportuni collegamenti con le Commissioni istituite da

altre Regioni e con quelle eventualmente costituite da altri Enti locali; promuovere la costituzione e lo sviluppo di associazioni di immigrati; proporre agli Organi della Regione iniziative anche nei confronti del Parlamento e del Governo nazionale concernenti problemi da affrontare d'intesa con gli Stati di provenienza degli immigrati.

- *Conferenza regionale dell'Immigrazione*: convocata ogni due anni dal Presidente della Commissione per verificare l'evoluzione del fenomeno e i necessari interventi da realizzare.
- *Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione*, tenuto presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità.
 - Destinatari: possono iscriversi all'Albo regionale organizzazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni di stranieri e di immigrati extracomunitari, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, fondazioni, enti morali, istituti di patronato e di assistenza sociale, enti e altri organismi privati senza scopo di lucro, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale e che svolgano stabilmente attività a favore degli stranieri in uno dei seguenti settori:
 - i. Integrazione sociale degli stranieri;
 - ii. Programmi di assistenza e protezione sociale.
 - Requisiti per l'iscrizione: forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo e dallo Statuto; quest'ultimo deve esplicitamente prevedere scopi, finalità e azioni a favore dei migranti; obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti; sede legale ed operativa in Basilicata; esperienza almeno biennale nel settore dell'immigrazione; iscrizione ai rispettivi registri o albi, laddove previsti dalla normativa regionale.
 - L'iscrizione all'Albo costituisce la condizione necessaria per la stipula di convenzioni con gli enti pubblici e per l'accesso ad eventuali finanziamenti derivanti dalla programmazione regionale sulle politiche migratorie nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
 - Verifica: attraverso l'invio, da parte delle associazioni iscritte alla struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ogni anno, di copia del bilancio o del rendiconto economico e di una relazione dettagliata sulle attività svolte, nonché le eventuali variazioni concernenti i requisiti per l'iscrizione.
 - Cancellazione: in caso di mancata trasmissione della suddetta documentazione entro il termine previsto o qualora dalla revisione si riscontri la mancanza dei requisiti previsti; la cancellazione può essere disposta in qualsiasi momento dal dirigente regionale competente in materia, per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione ovvero per esplicita richiesta dell'associazione. Una nuova iscrizione all'Albo potrà essere richiesta non prima che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione sul Bollettino Ufficiale.
- *Programma annuale 2011 di interventi a favore dei migranti residenti in Basilicata*, per il quale la Regione ha stanziato risorse complessivamente pari ad € 741.940,00.

Normativa di riferimento:

- L.R. 13 APRILE 1996, N. 21 “INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MIGRANTI IN BASILICATA ED ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELL’IMMIGRAZIONE”
- D.G.R. 24 FEBBRAIO 2010, N. 315 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI PER L’IMMIGRAZIONE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 10 DELLA L.R. N. 21/1996 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. N. 42/2009, ART. 39, COMMI 9, 10, 11”
- D.G.R. 3 SETTEMBRE 2008, N. 1386 “D.G.R. N. 1733/2007 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI PARTICOLARE URGENZA E/O PER PROGETTI DI RILEVANZA SOCIALE FINALIZZATI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E PROMUOVERE FORME DI PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETÀ A FAVORE DEGLI IMMIGRATI”
- D.G.R. 10 DICEMBRE 2007, N. 1733 “D.LGS. N. 286/1998 - L. N. 328/2000 - L.R. N. 21/1996 - PROGRAMMA D’INIZIATIVE A FAVORE DEI MIGRANTI RESIDENTI IN BASILICATA – ANNO 2007”
- D.G.R. 9 OTTOBRE 2007, N. 1364 “D.LGS. N. 286/1998 - L. N. 328/2000 - D.P.C.M. N. 755/1994 - FONDO UNRRA - APPROVAZIONE PROGETTO: "RAFFORZAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI PER IMMIGRATI NELLA REGIONE BASILICATA E COSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO FINALIZZATO ALL’ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE PER L’IMMIGRAZIONE”
- D.G.R. 31 AGOSTO 2009, N. 1538 “D.G.R. N. 306/2009 - RIPARTO RISORSE FINANZIARIE - ASSEGNAZIONE FONDI AGLI AMBITI SOCIALI DI ZONA - LINEE-GUIDA REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI PER MIGRANTI”
- D.G.R. 22 DICEMBRE 2011, N. 1952 “PROGRAMMA ANNUALE 2011 DI INTERVENTI A FAVORE DEI MIGRANTI RESIDENTI IN BASILICATA”